



# COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano  
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20034 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)  
CF. 01401970155  
Tel. 0331/401564 - Fax 0331/403837  
www.comune.sangiorgiosulegnano.mi.it Email: info@sangiorgiosl.org  
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	CONSIGLIO COMUNALE	NUMERO PROPOSTA	DATA PROPOSTA
		10	24/09/2025

Codice 11082

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: MODIFICA ALL'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 267/2000 DEL COMANDO UNICO DI POLIZIA LOCALE FRA I COMUNI DI CANEGRATE E SAN GIORGIO SU LEGNANO**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la legge regionale 1° aprile 2015, n. 6, dispone:

- all'art. 5 comma 1 lettera d): *“La Regione promuove lo svolgimento in forma associata della funzione di Polizia Locale”*;
- all'art. 7 comma 3: *“La Regione promuove, attraverso i finanziamenti di cui all'art. 26, la costituzione di Corpi di Polizia Locale con una dotazione organica non inferiore a 18 operatori, che assicurino la continuità del servizio con almeno due turni per un minimo di 12 ore e una reperibilità sulle 24 ore, secondo il sistema organizzativo individuato autonomamente da ogni ente interessato”*;
- all'art. 8 disciplina la gestione associata della funzione di polizia locale;

**VISTO** l'art. 1 comma 2 della legge 65 del 1986: *“I comuni possono gestire il servizio di Polizia Locale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato”*;

**VISTI** gli artt. 3, 4 e 5 della legge 65/1986;

**VISTO** l'art.42 c.2 lett. C) del D.lgs. 267/2000 (T.U. Enti locali) che assegna al Consiglio comunale la competenza in merito all'approvazione delle convenzioni tra Comuni.

**VISTO** l'art.30 del D.lgs. 267/2000 nel quale si enuncia che:

- c.1 *“Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”*;

- c. 2 *“Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.”;*
- c. 4 *“Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”.*

**ESAMINATA** la convenzione per l'esercizio in forma associata dei servizi di Polizia locale e Protezione civile tra i Comuni di Canegrate e San Giorgio su Legnano, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (all. 01);

**RITENUTO** che la gestione associata ha il preminente scopo di realizzare lo svolgimento coordinato del Corpo di Polizia Locale attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento e che la forma della gestione associata del servizio di polizia locale e di protezione civile costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.

**VALUTATO** che l'accordo tra i Comuni di Canegrate e San Giorgio su Legnano in quanto enti limitrofi e con territori contigui caratterizzati da problematiche omogenee (pur con peculiari caratteristiche) va nel solco della collaborazione interistituzionale che è ormai richiesta a diversi livelli di governo (nazionale, regionale, etc.) per migliorare i risultati conseguiti dalle Amministrazioni pubbliche mantenendo la dovuta attenzione sulle risorse a disposizione, e mirando ad una loro valorizzazione ed ottimizzazione, avendo presente come scopo primario il miglioramento continuo dei servizi ai cittadini e al territorio.

Richiamate le deliberazioni di Consiglio comunale, rispettivamente, n. 83 del 18/12/2024 del Comune di Canegrate e n. 42 del 21/12/2024 del Comune di San Giorgio su Legnano aventi entrambe per oggetto il rinnovo della convenzione per il Comando Unico di Polizia locale fra i predetti comuni;

**CONSIDERATO** che:

- In sede di applicazione e di confronto fra le Amministrazioni convenzionate è emersa la necessità di meglio precisare i contenuti e le modalità applicative dell'articolo 14 della convenzione medesima riguardante i rapporti economici fra i due Enti interessati , formulando un nuovo contenuto del suddetto articolo 14 come di seguito specificato:
- ***“Art. 14 Rapporti finanziari***  
*Ogni Ente provvede alla retribuzione del proprio personale.*  
*Tutti gli emolumenti spettanti al Comandante del Comando Unico di Polizia locale saranno corrisposti, dal comune capo convenzione e saranno rimborsati dall'Ente convenzionato secondo quanto stabilito nel presente articolo.*  
*I costi relativi al Comando Unico di Polizia Locale, costituiti dai costi per la retribuzione complessiva (oneri di legge compresi) del Comandante, ivi compresa la retribuzione di posizione e risultato, a questo attribuita dal Comune da cui lo stesso dipende, nella misura prevista dal CCNL vigente secondo il sistema di pesatura dell'Ente stesso, anche tenuto conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali dell'incarico per effetto della Convenzione, nonché dall'eventuale indennità di funzione assegnata al Vice Comandante, saranno ripartiti nella misura del 62% in capo al Comune di Canegrate e nella misura del 38% in capo al Comune di San Giorgio su Legnano.*

*A seguito dei rinnovi contrattuali nazionali le spese saranno ripartite secondo i medesimi criteri qui stabiliti.*

*Le richieste di rimborso avverranno secondo le seguenti modalità:*

- il Comune di Canegrate, capo convenzione, provvederà alla trasmissione al Comune di San Giorgio su Legnano del rendiconto delle spese di cui sopra entro 30 giorni dalla fine di ogni mese ai fini della regolazione degli importi;*
- il Comune debitore provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, al pagamento delle spese di competenza al Comune creditore.*

*Ai fini di ottimizzare la gestione economica derivante dal convenzionamento, gli Enti incentivano e promuovono l'adozione di piani di razionalizzazione della spesa ai sensi dell'articolo 16 commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011,.98, convertito dalla Legge n. 111/11. ”*

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** lo Statuto comunale vigente;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

**ACQUISITI** i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dai rispettivi responsabili ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**CON** votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato  
presenti.....votanti.....favorevoli.....contrari.....astenuti.....

### **DELIBERA**

1. Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare le modifiche all'articolo 14 della Convenzione per il Comando Unico di Polizia Locale fra i Comuni di Canegrate e San Giorgio su Legnano precedentemente approvata con la Deliberazione di Consiglio comunale rispettivamente n. 83 del 18.12.2024 per il Comune di Canegrate e n. 42 del 21.12.2024 per il Comune di San Giorgio su Legnano, come sopra riportato.
3. Di precisare che la modifica testè approvata trova applicazione per l'intero periodo di vigenza della convenzione approvata con le Deliberazioni consiliari piu' sopra richiamate.